

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) ROBUSTELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CARMELA ROBUSTELLA

Seduta del 23/02/2026

FATTO

La ricorrente, titolare di una ditta individuale, riferisce che nel mese di marzo 2025 notava su una piattaforma online l'annuncio relativo alla vendita di una trattrice agricola al prezzo di € 9.9000,00 e contattava l'inserzionista per ottenere maggiori informazioni.

Rappresenta che, in seguito a delle trattative, raggiungeva un accordo con il venditore, il quale le inviava due fatture pro forma, una del 07/04/2025 per l'importo parziale di € 5.000,00 e una del 10/04/2025 per l'importo totale di € 10.000,00.

Afferma di aver eseguito due bonifici di € 5.000,00 ciascuno, rispettivamente in data 09/04/2025 e 11/04/2025, in favore di un conto corrente acceso presso la resistente e di non aver ricevuto l'oggetto di compravendita.

Fa presente di aver inviato, in data 12/06/2025, per il tramite del proprio legale, una pec alla società venditrice per sollecitare la consegna o il rimborso e di aver scoperto, da successive verifiche, che tale società era in concordato preventivo dal 2012, non aveva alcuna trattrice in magazzino, non aveva emesso le fatture ricevute, né tantomeno era titolare di alcun conto presso la resistente.

Afferma pertanto di aver sporto denuncia e di aver presentato reclamo all'intermediario, contestando l'esecuzione dei bonifici in favore di un iban diverso dal soggetto indicato come beneficiario.

Osserva che, in sede di riscontro al reclamo, la resistente indicava le generalità dell'effettivo titolare del conto, ma escludeva la propria responsabilità nell'accaduto.

Ritiene invece che la banca sia responsabile, avendo violato le norme antiriciclaggio, in particolare l'obbligo di adeguata verifica del cliente e di segnalazione di operazioni sospette.

Evidenzia che i bonifici in questione sono stati inviati su un conto corrente intestato ad una persona fisica, ma come beneficiario era indicata una società di capitali. Sostiene dunque che la resistente avrebbe dovuto notare tale incongruenza giuridica, campanello di allarme per possibili operazioni sospette.

Lamenta poi la violazione dei doveri di diligenza e correttezza, avendo la resistente omesso i controlli sulla corrispondenza tra i dati del beneficiario e l'intestatario del conto, consentendo il perfezionamento della truffa.

Ritiene infine invocabile una responsabilità della resistente ex art. 2043 c.c., essendo tenuta, in base al principio del contatto sociale qualificato, a un dovere di protezione verso tutti i soggetti coinvolti nel circuito dei pagamenti, anche in assenza di un rapporto contrattuale diretto.

Alla luce di tali considerazioni, chiede il rimborso della somma di € 10.000,00 oltre interessi legali dalla data dei bonifici.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario fa presente che la ricorrente eseguiva in data 09/04/2025 ed in data 11/04/2025 due pagamenti di € 5.000,00 ciascuno, in favore di un conto corrente di un proprio correntista e che tale importo è stato trasferito al di fuori del conto dal titolare nei giorni successivi.

Riferisce che la ricorrente presentava reclamo solo in data 25/08/2025 e che, non appena informato della vicenda, bloccava in via cautelativa l'operatività del conto; tuttavia, il titolare aveva già provveduto a trasferire le somme altrove, con conseguente impossibilità di storno dei bonifici.

Ciò posto, eccepisce che il titolare del conto corrente di accredito coincideva con il beneficiario indicato negli ordini di bonifico e che accreditava l'ordine di bonifico seguendo le istruzioni trasmesse dalla banca ordinante, in perfetta aderenza con il quadro normativo in materia di servizi di pagamento. Precisa che, ai sensi dell'art. 24 del dlgs n. 11/2010, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti ad eseguire le operazioni di accredito di bonifico in conformità all'identificativo unico (IBAN) indicato nell'ordine di bonifico, mentre non sussiste in capo ai medesimi un obbligo di verifica della coincidenza del beneficiario indicato nell'ordine di pagamento e il titolare del conto corrente di accredito.

Ritiene invece infondate le contestazioni in merito all'asserita violazione della normativa antiriciclaggio in sede di identificazione del titolare del conto corrente. Sottolinea che il rapporto beneficiario del pagamento è stato aperto previa corretta identificazione del cliente e raccolta della apposita documentazione, prevista dal d.lgs. 231/2007, non allegata in quanto ritenuta non pertinente rispetto all'oggetto del presente procedimento

Evidenzia di monitorare costantemente i rapporti dei propri clienti; difatti provvedeva a bloccare l'operatività del conto corrente già in data 05/05/2025, prima ancora che la ricorrente si avvedesse della truffa.

Saggiunge che il destinatario dei pagamenti indicato dalla ricorrente non riportava la ragione sociale, rendendo più difficile l'identificazione del titolare quale società.

Chiede pertanto di respingere il ricorso.

In sede di repliche, la ricorrente chiarisce che la propria banca inoltrava in data 24/04/2025 alla resistente la richiesta di richiamo dei bonifici e che l'attuale convenuta provvedeva al blocco undici giorni dopo, ovvero in data 05/05/2025, senza comunicare il nominativo dell'effettivo titolare del conto corrente.

Precisa che tale nominativo veniva fornito solo in sede di riscontro al reclamo, in data 15/09/2025.

Richiama quando previsto dal comma 2 dell'art. 24 del d.lgs. n. 11/2010 che impone al prestatore dei servizi di pagamento del beneficiario di collaborare, anche comunicando al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ogni informazione utile.

Alla luce di tale norma, ritiene che la resistente, pur avendo bloccato il conto, non si sia adoperata tempestivamente, comunicando i dati del beneficiario solo a distanza di 5 mesi dal recall della banca ordinante.

Ribadisce poi che la banca avrebbe dovuto rilevare l'incongruenza giuridica ed economica delle operazioni in questione, essendo eseguite in favore di una srl e confluite invece sul conto corrente intestato ad una persona fisica di venti anni.

Evidenzia che, contrariamente a quanto affermato dalla resistente, nel campo "beneficiario" di entrambi i bonifici è stato espressamente indicata la ragione sociale; inoltre, nella causale è stato utilizzato l'espressione "pagamento pro forma" che di per sé è un termine tecnico commerciale che evoca pagamenti tra imprese o soggetti professionali e non tra persone fisiche.

Rileva infine l'assenza di un sistema di monitoraggio efficace e tempestivo da parte della resistente, posto che il medesimo conto veniva utilizzato anche per altre truffe, come dimostrato dalla presenza di un terzo bonifico in entrata e di n. 8 bonifici in uscita su conti esteri eseguiti nei due giorni successivi ai tre bonifici in entrata.

In sede di contropreliche, l'intermediario eccepisce che solo con il reclamo del 25/08/2025 la ricorrente richiedeva i dati dell'intestatario del conto.

Ribadisce di aver bloccato l'operatività del conto dopo la ricezione della prima richiesta di recall, pervenuta in data 05/05/2025, e di non aver ricevuto richieste precedenti a tale data.

Ribadisce altresì di aver eseguito il bonifico in conformità all'iban indicato (richiama Collegio di Coordinamento n. 162/2017).

Osserva infine che la banca non può unilateralmente bloccare o stornare l'importo di operazioni accreditate su un conto corrente senza il consenso del cliente e in mancanza di un provvedimento giudiziale.

Insiste dunque per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Oggetto del ricorso sono due operazioni di bonifico disposte il 09/04/2025 e l'11/04/2025, il cui importo totale è pari ad € 10.000,00 eseguite dalla ricorrente per l'acquisto online di un macchinario mai ricevuto e in favore di un beneficiario titolare di un conto corrente presso l'intermediario convenuto. Risulta pacifico che i bonifici siano stati eseguiti dalla stessa ricorrente seppure nell'ambito di una truffa subita.

La ricorrente allega in atti la denuncia presentata in data 12/08/2025, in cui descrive la dinamica della truffa, riferendosi a due bonifici dalla stessa effettuati per un importo di € 5.000,00 ciascuno, a favore di un correntista dell'intermediario resistente, il quale non avrebbe poi spedito la merce ordinata.

Nel presente ricorso, parte ricorrente invoca la responsabilità del PSP del beneficiario dei due bonifici disposti in quanto:

- avrebbe tenuto una condotta contraria alla normativa antiriciclaggio;
- non avrebbe rilevato la mancata corrispondenza tra iban e beneficiario e bloccato le operazioni;
- non avrebbe collaborato, fornendo informazioni utili al recupero dei fondi sottratti.

Per quanto attiene alla doglianza relativa alla violazione della normativa antiriciclaggio, parte ricorrente contesta all'intermediario il mancato adempimento dell'obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di adeguata verifica dei clienti che hanno aperto il conto presso il medesimo.

Preliminarmente, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento, n. 11070/2023, che ha enunciato il seguente principio di diritto: "la circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell'ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall'intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa". Pur ritenendo questo Collegio che l'accertamento dell'eventuale inosservanza degli obblighi di adeguata verifica, in quanto disciplina di matrice pubblicistica dotata di proprie autorità di vigilanza e di un autonomo apparato sanzionatorio, esuli dalle competenze dell'ABF, si osserva che, nel caso di specie, la ricorrente non chiede l'applicazione di sanzioni pubblicistiche, ma contesta la correttezza della condotta dell'intermediario nell'attuazione della normativa antiriciclaggio (Cfr. Coll. Roma, decisione n. 1324/2024). In tale prospettiva, questo Arbitro si ritiene competente a decidere il merito della controversia.

Venendo al caso di specie, il Collegio osserva che l'intermediario dichiara di avere posto in essere tutti gli adempimenti necessari al fine di rispettare gli obblighi di adeguata verifica imposti dalla normativa in relazione alla identificazione della titolare del rapporto di conto corrente che è stato beneficiario dai bonifici e di non aver allegato la relativa documentazione in quanto ritenuta non pertinente rispetto all'oggetto del ricorso, manifestando allo stesso tempo la sua disponibilità a produrla.

Ad ogni buon conto, si segnala che – secondo i Collegi – un comportamento negligente dell'intermediario in sede di apertura del conto sarebbe comunque privo di rilevanza qualora non sia provata la sussistenza di un nesso causale tra tale inadempimento e il danno lamentato dal ricorrente. In particolare, con riferimento alla contestazione di violazione della disciplina antiriciclaggio in ipotesi di operazioni eseguite personalmente dal ricorrente, il Collegio di Palermo, con decisione n. 10374/2025, ha escluso il nesso di causalità tra un eventuale inadempimento dell'obbligo di adeguata verifica della clientela e il danno subito dal ricorrente, escludendo nel contempo profili di colpevolezza dell'intermediario.

Nel caso di specie, peraltro, la ricorrente non ha neppure formulato una specifica domanda di risarcimento del danno connessa alla dedotta violazione degli obblighi di adeguata verifica.

Quanto alla doglianza relativa alla diligenza della banca beneficiaria nell'esecuzione dei bonifici, il Collegio richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 162/2017, che, in applicazione dell'art. 24 del d.lgs. n. 11/2010, ha escluso la responsabilità dell'intermediario quando l'ordine di pagamento sia stato eseguito in conformità al codice identificativo (IBAN) fornito dall'ordinante.

Secondo tale decisione, l'art. 24 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 deve essere interpretato nel senso che, nell'esecuzione di un bonifico bancario, il prestatore di servizi di pagamento dell'ordinante e quello del beneficiario sono autorizzati a eseguire l'operazione facendo esclusivo affidamento sull'identificativo unico, anche qualora l'utilizzatore abbia fornito informazioni ulteriori rispetto all'IBAN. Ne consegue che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è tenuto a verificare la corrispondenza tra il nominativo del beneficiario indicato e il titolare del conto individuato tramite IBAN. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore è inesatto, i prestatori di servizi di pagamento coinvolti non sono responsabili, ai sensi dell'art. 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. In tale ipotesi, essi sono tenuti unicamente a compiere sforzi ragionevoli per il recupero dei fondi oggetto dell'operazione, secondo gli obblighi di diligenza professionale loro propri.

Tale impostazione è stata successivamente confermata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza 21/03/2019, causa C-245/18, la quale ha affermato che, ove un ordine di pagamento sia

eseguito conformemente all'identificativo unico fornito dall'utente, che non corrisponde al nome del beneficiario indicato dall'utente stesso, la limitazione di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, prevista dall'art. 24, si applica tanto al prestatore di servizi di pagamento del pagatore quanto a quello del beneficiario.

Il Collegio di Coordinamento, con decisione n. 6886/2022, ha esaminato un caso di erronea indicazione dell'IBAN nel quale il ricorrente chiedeva la condanna del PSP del beneficiario alla restituzione della somma "indebitamente ricevuta da un suo correntista". In quella sede, è stato ribadito che, qualora l'identificativo unico fornito dall'utente non corrisponda al destinatario effettivo del bonifico, il prestatore di servizi di pagamento dell'accipiens non è responsabile dell'inesatta esecuzione dell'operazione (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 162/2017).

La fattispecie in esame è stata più volte scrutinata dai Collegi ABF, che, in applicazione dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento, escludono di regola la responsabilità dei PSP che abbiano dato seguito all'ordine di pagamento in conformità all'identificativo unico fornito dall'ordinante.

Per mera completezza, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 5-quater, comma 9, del Reg. (UE) n. 260/2012, come introdotto dall'art. 1, n. 2), del Reg. (UE) n. 886/2024, la prestazione del servizio di "verifica del beneficiario" nell'esecuzione dei bonifici è divenuta obbligatoria per i PSP solo a decorrere dal 09/10/2025. Le operazioni oggetto di contestazione sono state tuttavia effettuate nell'aprile 2025, in un momento in cui tale obbligo non era ancora vigente e, dunque, non può essere invocato per fondare la responsabilità dell'intermediario resistente.

Con riguardo, infine, alla doglianza relativa alla mancata collaborazione dell'intermediario nel recupero delle somme, il Collegio richiama le pertinenti disposizioni del d.lgs. n. 11/2010:

- Art. 17 (Irrevocabilità di un ordine di pagamento): una volta ricevuto dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore, l'ordine di pagamento, di regola, non può essere revocato dall'utente.
- Art. 20 (Operazioni di pagamento su un conto di pagamento): il PSP del pagatore assicura che, dal momento della ricezione dell'ordine, l'importo sia accreditato sul conto del PSP del beneficiario entro la fine della giornata operativa successiva (con una possibile proroga di un'ulteriore giornata per le disposizioni su supporto cartaceo, se così pattuito). Il PSP del beneficiario applica la data valuta e rende disponibile l'importo sul conto del beneficiario secondo quanto previsto dall'art. 23.
- Art. 24 (Identificativi unici inesatti): se l'operazione è eseguita conformemente all'identificativo unico, essa si considera correttamente eseguita quanto al beneficiario e/o al conto indicato. Qualora l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore sia inesatto, il PSP non è responsabile, ai sensi dell'art. 25, della mancata o inesatta esecuzione, ma il PSP del pagatore deve compiere sforzi ragionevoli per recuperare i fondi, potendo addebitare all'utente le spese sostenute se previsto nel contratto quadro.

L'intermediario resistente rappresenta di aver posto in essere tutte le iniziative opportune per il recupero delle somme, incluso il blocco cautelativo dell'operatività del conto corrente del beneficiario, iniziativa che si è tuttavia rivelata inutile poiché le somme risultavano già fuoriuscite dal conto di accredito.

Dalla documentazione prodotta in atti dall'intermediario si evidenzia che:

- le somme oggetto della frode sono state accreditate in data 09/04/2025 e 11/04/2025 e sono fuoriuscite progressivamente nei giorni successivi, fino al completo azzeramento del conto in data 16/04/2025;
- l'operatività del conto del beneficiario è stata bloccata in via cautelativa il 05/05/2025;
- in pari data l'intermediario dichiara di aver ricevuto la richiesta di "recall" delle operazioni.

La ricorrente, dal canto suo, afferma di aver richiesto il richiamo dei bonifici in data 24/04/2025 e produce a tal fine idonea documentazione.

In ogni caso, risulta che, alla data del 24/04/2025, sul conto del beneficiario non vi fossero più disponibilità, circostanza che rendeva comunque impossibile il recupero delle somme, indipendentemente dalla condotta dell'intermediario.

Sul profilo della tempestività della richiesta di "recall" del bonifico, il Collegio richiama, tra le altre, la decisione del Collegio di Bari n. 3051/2020, nella quale si è affermato che, sebbene il comportamento dell'intermediario possa essere criticabile laddove l'apparato probatorio sulle misure predisposte per il recupero dei fondi non risulti pienamente soddisfacente, tale condotta non è di per sé idonea a generare responsabilità, soprattutto quando la richiesta di recall non perviene tempestivamente.

In quella decisione è stato altresì ribadito che gli "sforzi ragionevoli" per il recupero dei fondi, cui l'intermediario è tenuto ai sensi dell'art. 24, sono tipicamente correlati alla presenza di un IBAN inesatto, circostanza che può far sorgere un sospetto in capo all'intermediario e indurlo ad attivare specifici controlli.

Nel caso di specie, la richiesta di recall è comunque intervenuta quando il conto del beneficiario risultava già privo di fondi, con conseguente impossibilità materiale di recupero.

Quanto, infine, alla doglianza secondo cui l'intermediario non si sarebbe adoperato per consentire alla ricorrente l'individuazione del soggetto che ha concretamente ricevuto i bonifici, risulta dalla documentazione in atti che la richiesta dei dati anagrafici e societari del beneficiario è stata formulata dalla ricorrente soltanto in sede di reclamo del 25/08/2025, al quale l'intermediario ha dato riscontro in data 15/09/2025.

Alla luce delle considerazioni che precedono – in particolare:

- l'assenza di prova di un nesso causale tra eventuali inadempimenti agli obblighi di adeguata verifica e il danno lamentato;
 - la conformità dell'esecuzione dei bonifici all'identificativo unico (IBAN) fornito dalla ricorrente, secondo la disciplina vigente all'epoca dei fatti;
 - l'impossibilità di recupero delle somme al momento della richiesta di recall, stante l'avvenuto svuotamento del conto del beneficiario;
 - la collaborazione informativa prestata dall'intermediario nei tempi risultanti dagli atti;
- il Collegio ritiene di non poter accogliere le domande formulate dalla ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE